



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE AUTORITA' DI GESTIONE FEASR. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO
DELLE ATTIVITA' AGRICOLE

Responsabile di settore: MELARA ANTONINO MARIO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 2594 del 09-03-2017

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16438 - Data adozione: 09/11/2017

Oggetto: Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - Bando multimisura Progetti Integrati Territoriali PIT - annualità 2016- Modifiche all'allegato "A" del decreto dirigenziale 5351/2016 di approvazione

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/11/2017

Numero interno di proposta: 2017AD018970

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con Decisione del 26/05/2015 C(2015)3507;

Vista la Decisione di esecuzione UE 5633 (2017) del 4 agosto 2017 con la quale la Commissione europea ha approvato la versione 4.1 del Programma di Sviluppo Rurale;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 914 del 29 agosto 2017 con la quale si prende atto della versione 4.1 del suddetto Programma;

Visto l'ordine di servizio n. 44 del 18/10/2017 della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale che attribuisce ai Settori della Direzione le competenze del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 sostituendo i precedenti ordini di servizio;

Visto il decreto dirigenziale n. 5351 del 5/7/2016 - Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana – Approvazione del Bando Multimisura – Progetti Integrati Territoriali – PIT Annualità 2016 e s.m.i;

Visto in particolare l'allegato “A” che costituisce parte integrale e sostanziale del decreto sopra richiamato, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle proposte progettuali dei Progetti Integrati Territoriali - PIT - annualità 2016;

Vista la decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro;

Considerato che la suddetta decisione dà mandato ai settori competenti di prevedere nei bandi la sospensione dei pagamenti nei casi elencati nella decisione stessa;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 256 del 20/3/2017 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – approvazione prima modifica delle direttive comuni per l'attuazione delle misure ad investimento”;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1166 del 30/10/2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 – FEASR –

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Indirizzi per la riallocazione delle economie sul bando multimisura “Progetti integrati territoriali – Annualità 2016”;

Preso atto che la suddetta delibera dà mandato al Settore “Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole” di procedere alla modifica del decreto 5351 del 5/7/2016 e s.m.i. integrando lo stanziamento delle risorse finanziarie aggiuntive per complessivi euro 5.166.369,00;

Ritenuto pertanto necessario apportare le seguenti modifiche all'allegato A, parte integrante e sostanziale del decreto n. 5351 del 5/07/2016 e s.m.i.:

- modificare il primo periodo del paragrafo 1.3 “dotazione finanziaria” come di seguito:
“L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione per il presente bando è pari a 15.166.369,00”;
- aggiungere dopo il primo periodo del paragrafo 2.25 “liquidazione degli aiuti” come di seguito:
“E’ prevista per le singole domande di aiuto la possibilità di erogazione del saldo dei contributi spettanti per gli interventi riferiti al PIT, preliminarmente all’effettuazione delle verifiche di cui al precedente paragrafo. Tale erogazione è consentita a condizione che sia presentata da parte del beneficiario una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata a favore di ARTEA, a copertura di un importo pari al 100% della somma liquidata a saldo. Resta fermo che in caso di esito negativo delle verifiche, di cui al precedente paragrafo 2.20 ed al successivo 2.26 riguardanti la realizzazione dei PIT e l'effetto sulle domande di aiuto collegate in caso di decadenza, gli aiuti già erogati ai singoli beneficiari saranno oggetto di revoca e di conseguente recupero”;
- sostituire il paragrafo 4.1 “condizioni di accesso” come di seguito:
“I soggetti di cui al paragrafo 3.1 “Requisiti di ammissibilità - richiedenti/beneficiari” devono dichiarare in domanda di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e successivamente poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:
 - 1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);
 - 2) non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità

di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico);

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25/10/2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs.231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art.603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs.81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani (D.lgs.24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.Lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art.37 L.689/1981);

3) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);

4) nel caso di richiesta di contributi concessi in 'de minimis', ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013, non essere beneficiario di altri contributi concessi in forza di detto regime, di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000,00 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lorda).

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

5) nel caso di soggetto di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce di spesa oggetto della domanda;

6) nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce di spesa oggetto della domanda. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute;

7) che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni".

Il beneficiario che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga

la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto. Questo principio non si applica agli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili ai settori ortofrutta e olio di oliva per i quali si applicano le norme sulla complementarità fra PSR e OCM di cui al successivo paragrafo "Complementarità fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta e olio di oliva".

I requisiti di cui ai punti da 1) a 7) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 7) si rimanda al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni" per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento";

- sostituire il paragrafo 4.2 "condizioni per il pagamento dell'aiuto" come di seguito:

"I beneficiari, oltre a quanto previsto nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso", per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono:

- 1) essere in regola relativamente al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari" (regolarità contributiva). L'eventuale inadempienza contributiva riscontrata in fase di istruttoria della domanda di pagamento deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'art.31 del D.L.69/2013 ed alle relative disposizioni in merito;
- 2) essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea, per aiuti individuati come illegittimi e incompatibili con decisione della Commissione Europea. Pertanto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del Reg. (CE) 702/2014, nel caso in cui un'impresa beneficiaria abbia ricevuto un aiuto individuato come illegale o incompatibile con decisione della Commissione Europea, è sospeso il pagamento di un nuovo aiuto compatibile fintantoché quest'ultima non abbia rimborsato il precedente aiuto illegale e incompatibile che formi oggetto di una decisione di recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 risulta assolto "l'impegno Deggendorf" anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto;
- 3) ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 è prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del richiedente risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro elencati al punto 2 del precedente paragrafo "Condizioni di accesso" o quando il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi. La sospensione permane fino alla conclusione del procedimento penale; il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato;
- 4) essere in regola con la certificazione antimafia ai sensi dell'art. 91 comma 1 lettera b)

del D.Lgs 159/2011 per contributi superiori ai 150.000 € e con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico. Il requisito deve essere posseduto e verificato prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo;”

- sostituire il paragrafo 4.3 “cantierabilità degli investimenti” come di seguito:

“Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale n. 10/2010 e del DM del 30/3/2015 n. 52, secondo quanto di seguito indicato:

a) per i soggetti privati, il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di ricezione delle singole domande di aiuto;

b) per i soggetti di diritto pubblico, il permesso di costruire (o titolo equivalente) e/o la VIA devono essere acquisiti entro il termine ultimo per l'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo relativo alla domanda di aiuto presentata.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesti, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a permesso a costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesto la cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento”;

DECRETA

- di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del proprio decreto dirigenziale n. 5351 del 5 luglio 2016 e s.m.i. “Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana – Approvazione del Bando Multimisura – Progetti Integrati Territoriali – PIT contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle proposte progettuali - Annualità 2016” come di seguito indicato:

- modificare il primo periodo del paragrafo 1.3 “dotazione finanziaria” come di seguito:

“L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione per il presente bando è pari a 15.166.369,00”;

- aggiungere dopo il primo periodo del paragrafo 2.25 “liquidazione degli aiuti” come di seguito:

“E’ prevista per le singole domande di aiuto la possibilità di erogazione del saldo dei contributi spettanti per gli interventi riferiti al PIT, preliminarmente all’effettuazione delle verifiche di cui al precedente paragrafo. Tale erogazione è consentita a condizione che sia presentata da parte del beneficiario una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata a favore di ARTEA, a copertura di un importo pari al 100% della somma liquidata a saldo. Resta fermo che in caso di esito negativo delle verifiche, di cui al precedente paragrafo 2.20 ed al successivo 2.26 riguardanti la realizzazione dei PIT e l'effetto sulle domande di aiuto collegate in caso di decadenza, gli aiuti già erogati ai singoli beneficiari saranno oggetto di revoca e di conseguente recupero”;

- sostituire il paragrafo 4.1 “condizioni di accesso” come di seguito:

“I soggetti di cui al paragrafo 3.1 “Requisiti di ammissibilità - richiedenti/beneficiari” devono dichiarare in domanda di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e successivamente poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le

seguenti condizioni di ammissibilità:

1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);

2) non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico);

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25/10/2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs.231/2001);

- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art.603 bis c.p.;

- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs.81/2008);

- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani (D.lgs.24/2014 e D.lgs. 345/1999);

- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.Lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art.37 L.689/1981);

3) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);

4) nel caso di richiesta di contributi concessi in 'de minimis', ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013, non essere beneficiario di altri contributi concessi in forza di detto

regime, di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000,00 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lorda).

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

5) nel caso di soggetto di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce di spesa oggetto della domanda;

6) nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce di spesa oggetto della domanda. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute;

7) che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni".

8) Il beneficiario che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto. Questo principio non si applica agli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili ai settori ortofrutta e olio di oliva per i quali si applicano le norme sulla complementarietà fra PSR e OCM di cui al successivo paragrafo "Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta e olio di oliva".

9) I requisiti di cui ai punti da 1) a 7) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

10) Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

11) il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;

12) Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 7) si rimanda al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni" per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento."

- sostituire il paragrafo 4.2 "condizioni per il pagamento dell'aiuto" come di seguito:

"I beneficiari, oltre a quanto previsto nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso", per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono:

1) essere in regola relativamente al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari" (regolarità contributiva). L'eventuale inadempienza contributiva riscontrata in fase di istruttoria della domanda di pagamento deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione

dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'art.31 del D.L.69/2013 ed alle relative disposizioni in merito;

2) essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea, per aiuti individuati come illegittimi e incompatibili con decisione della Commissione Europea. Pertanto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del Reg. (CE) 702/2014, nel caso in cui un'impresa beneficiaria abbia ricevuto un aiuto individuato come illegale o incompatibile con decisione della Commissione Europea, è sospeso il pagamento di un nuovo aiuto compatibile fintantoché quest'ultima non abbia rimborsato il precedente aiuto illegale e incompatibile che formi oggetto di una decisione di recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 risulta assolto "l'impegno Deggendorf" anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto;

3) ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 è prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del richiedente risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro elencati al punto 2 del precedente paragrafo "Condizioni di accesso" o quando il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi. La sospensione permane fino alla conclusione del procedimento penale; il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato;

4) essere in regola con la certificazione antimafia ai sensi dell'art. 91 comma 1 lettera b) del D.Lgs 159/2011 per contributi superiori ai 150.000 € e con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico. Il requisito deve essere posseduto e verificato prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo;"

- sostituire il paragrafo 4.3 "cantierabilità degli investimenti" come di seguito:

"Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale n. 10/2010 e del DM del 30/3/2015 n. 52, secondo quanto di seguito indicato:

a) per i soggetti privati, il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di ricezione delle singole domande di aiuto;

b) per i soggetti di diritto pubblico, il permesso di costruire (o titolo equivalente) e/o la VIA devono essere acquisiti entro il termine ultimo per l'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo relativo alla domanda di aiuto presentata.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesti, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a permesso a costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesto la cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento";

Il Dirigente

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CERTIFICAZIONE